



Le unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili di diritto comparato e tenuta del principio di eguaglianza

di Angelo Schillaci

SOMMARIO: 1. Il riconoscimento della vita familiare omosessuale nel diritto comparato ed europeo: esperienza tedesca ed esperienza italiana a confronto. – 2. Unione civile e matrimonio: garanzia di istituto e tenuta del principio di uguaglianza. – 3. Le peculiarità dell’esperienza italiana: il comma 20 della legge n. 76/2016. – 4. *Segue*: la portata del comma 20 alla luce dell’attuazione della legge. – 5. Rilievi conclusivi.

1. – Il riconoscimento della vita familiare omosessuale nel diritto comparato ed europeo: esperienza tedesca ed esperienza italiana a confronto

Il riconoscimento della vita familiare delle coppie omosessuali ha seguito, nel diritto comparato, tre modelli, che si sono peraltro frequentemente avvicinati tra loro nel corso del tempo.

Ad una forma di riconoscimento più blanda, consistente nell’attribuzione di effetti alla convivenza, con eventuale registrazione degli assetti contrattuali dei rapporti tra le parti, si sono progressivamente sostituiti modelli di riconoscimento

delle unioni caratterizzati da un maggior livello di istituzionalizzazione, fino ad arrivare all'estensione alle coppie omosessuali dell'accesso al matrimonio¹.

In questo quadro, la scelta operata dal legislatore italiano con la legge 20 maggio 2016, n. 76² si colloca ad un livello, per così dire, intermedio: esclusa infatti l'estensione dell'accesso al matrimonio alle coppie omosessuali, il legislatore ha introdotto due forme di riconoscimento della vita familiare omosessuale, dotate di diversa intensità. Da un lato, i commi da 1 a 35 dell'articolo unico che compone la legge, disciplinano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; d'altro canto, i commi 36 ss. del medesimo articolo unico consentono alle coppie – etero ed omosessuali – di far discendere dalla propria convivenza di fatto una serie di effetti giuridici, che non incidono sul riconoscimento della condizione di coppia, ma sui diritti individuali dei partner. A differenza del matrimonio e dell'unione civile, che conferiscono riconoscimento e piena rilevanza pubblica alla relazione di coppia e ai rapporti familiari che possono derivarne, la disciplina delle convivenze mantiene pertanto una più spiccata connotazione privatistica.

Ci si occuperà in questa sede dell'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, con particolare riguardo alle sue ascendenze comparatistiche, sotto il profilo della (problematica) tenuta del principio di uguaglianza, condizionata dalla scelta di riservare alle coppie omosessuali un trattamento differenziato, seppur (o proprio perché) ricalcato in larga misura su quello previsto per le coppie coniugate.

Centrale, in quest'ottica, il riferimento all'esperienza tedesca, per le profonde analogie riscontrabili tra l'istituto della *Lebenspartnerschaft* (partenariato di vita o unione civile)³ e l'istituto dell'unione civile disciplinato dalla legge n. 76/2016.

Dette analogie sono date, anzitutto, dal fatto che l'unione civile – al pari di quella tedesca – è istituto alternativo al matrimonio e riservato alle coppie formate da

¹ Nella ormai ricca letteratura sul punto, cfr. almeno D. Gallo - L. Paladini - P. Pustorino (a cura di), *Same Sex couples before National, Supranational and International Jurisdictions*, Heidelberg, Springer, 2014; A. Schillaci (a cura di), *Omosessualità Eguaglianza Diritti. Desiderio e riconoscimento*, Roma, Carocci, 2014; R. Torino, *La tutela della vita familiare delle coppie omosessuali nel diritto comparato, europeo e italiano*, Torino, Giappichelli, 2012; F. Bilotta (a cura di), *Le unioni tra persone dello stesso sesso: profili di diritto civile, comunitario e comparato*, Milano, Mimesis, 2008.

² “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, pubblicata in G.U. il 21 maggio 2016, con n. 118.

³ Introdotto in Germania dalla *Lebenspartnerschaftsgesetz* del 16 febbraio 2001 (LPartG), consultabile all'indirizzo: <http://www.gesetze-im-internet.de/lpartg/>; cfr. sul punto S. Patti, *Le unioni civili in Germania*, in *Fam. Dir.*, 2015, 958 ss.; G. Repetto, *At Crossroads between Privacy and Community: The Legal Status of Same-Sex Couples in German, Austrian and Swiss Law*, in D. Gallo – L. Paladini – P. Pustorino, *Same Sex Couple*, cit., 263 ss.

persone dello stesso sesso. Come in Germania, peraltro, anche in Italia l'unione civile è istituto di diritto pubblico. Essa si caratterizza, cioè, per un elevato livello di istituzionalizzazione e per una limitata rilevanza della volontà delle parti nella concreta disciplina del rapporto (limitata alla scelta del cognome comune o del regime patrimoniale).

Rispetto alla disciplina delle convivenze (recata dalla seconda parte della legge n. 76/2016), l'istituto dell'unione civile presenta dunque un più deciso grado di istituzionalizzazione, con esclusione della natura contrattuale (tipica invece dei patti di convivenza). Nel caso tedesco, ad esempio, al contratto è affidata esclusivamente – analogamente a quanto avviene per il matrimonio – la disciplina dei rapporti patrimoniali interni alla coppia (cfr. art. 7 della LPartG), ma non già la nascita del vincolo, che avviene invece in forza di una reciproca dichiarazione di volontà dinanzi all'ufficiale dello stato civile, con conseguenze sullo stato civile delle parti.

Ulteriori significative analogie tra l'esperienza italiana e quella tedesca sono riscontrabili, peraltro, con riferimento alla tecnica di normazione adottata dal legislatore: tanto la legge n. 76/2016, quanto la legge tedesca sul partenariato di vita, infatti, hanno prescelto di disciplinare l'istituto dell'unione civile attraverso un rinvio a singole previsioni del Codice civile relative al matrimonio⁴. Ciò vale a corroborare l'immagine di un istituto di diritto familiare modellato sul matrimonio⁵ – con alcune rilevanti eccezioni, specie relative al profilo dei rapporti genitoriali – e riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso.

Ulteriori analogie tra gli istituti sono riscontrabili, infine, sul piano dei contenuti. Ad esempio, sia nel caso italiano che nel caso tedesco, ai partner di una unione civile è consentito di scegliere un cognome comune. Allo stesso modo, per la disciplina

⁴ Vale segnalare, peraltro, che l'utilizzo della tecnica del rinvio è stata oggetto di una evoluzione nei diversi testi che si sono succeduti nel corso dell'esame da parte della Commissione Giustizia del Senato. Le prime tre proposte di testo unificato (aprile, giugno e luglio 2014) recavano infatti un rinvio generale alle disposizioni (contenute o meno nel codice civile) regolanti il matrimonio, salvo l'art. 6 della legge n. 184/1983 (relativo all'adozione congiunta di un minore terzo da parte dei coniugi), oltre ad alcuni rinvii puntuali in materia successoria. Invece, nel testo unificato infine adottato dalla Commissione il 26 marzo 2015, si sostituisce al rinvio generale una serie di rinvii puntuali al codice civile. Nel corso del successivo esame parlamentare, la tecnica del rinvio è stata ulteriormente limitata, con la riproduzione pedissequa, salvo talune eccezioni (cfr. i commi 5, 13 e 25 dell'attuale formulazione del testo di legge), del contenuto di molte delle disposizioni (codicistiche o meno) già oggetto di rinvio puntuale nelle versioni precedenti.

⁵ In questo senso, cfr. il parere della Commissione Affari costituzionali del Senato, approvato il 12 maggio 2015 sul testo all'esame della Commissione Giustizia, e che può essere consultato all'indirizzo: <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=914172>.

dello scioglimento, vi è – in entrambi i casi – un rinvio alla disciplina dello scioglimento del matrimonio. Lo stesso avviene per i diritti successori e per ciò che riguarda i rapporti patrimoniali: in entrambi i casi, vi è un rinvio alla disciplina codicistica dettata per il matrimonio, che prevede l'automatica instaurazione della comunione dei beni, salvo diversa opzione delle parti a favore della separazione dei beni⁶.

Con riferimento alla filiazione, invece, si registrano alcune rilevanti differenze. L'unione civile italiana, infatti, non ha effetti sul rapporto cd. verticale tra i partner ed eventuali figli, essendo stata eliminata, nella stesura finale della legge la possibilità di adottare il figlio naturale (adozione coparentale) o adottivo (adozione successiva) del partner ai sensi dell'art. 44 lett. b) della legge n. 184/1983. Al contrario, l'art. 9 della legge tedesca – oltre a prevedere, in conformità alla disciplina tedesca delle adozioni, la possibilità di adozione singola da parte di uno dei membri dell'unione civile – detta, con riferimento al partner del genitore, una serie di norme specifiche sui poteri di codecisione, e di intervento a tutela del minore, con la possibilità, riconosciuta dalla novella del 2004 e dalla giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale, di adottare il figlio del partner, mentre resta escluso l'accesso all'adozione congiunta⁷.

2. – Unione civile e matrimonio: garanzia di istituto e tenuta del principio di uguaglianza

⁶ In Italia, peraltro, anche la separazione dei beni segue un modello legale, mentre la legge tedesca rinvia ad un contratto tra i partner, in modo del tutto analogo a quanto avviene per i coniugi: cfr. sul punto S. Patti, *Le unioni civili...*, cit., par. 2. Con riferimento ai diritti previdenziali, invece, uno specifico intervento del legislatore nel 2004 ha provveduto ad estendere espressamente al partner superstite di una unione civile il diritto alla pensione di reversibilità, già previsto per il coniuge superstite. Inoltre, deve essere ricordato che nel 2009, con la decisione 1 BvR 1164/07, il Tribunale costituzionale federale (peraltro, superando una precedente decisione contraria) ha ulteriormente esteso il diritto alla pensione di reversibilità. L'estensione dei diritti previdenziali previsti per le coppie coniugate alle coppie formate da persone dello stesso sesso è ritenuta doverosa – configurando la diversa soluzione una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale – dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea: sul punto, cfr. A. Schillaci, *Pensione di reversibilità e coppie omosessuali: quadro comparativo*, in Osservatorio costituzionale AIC, n. 2/2015 (<http://www.osservatorioaic.it/pensione-di-reversibilit-e-coppie-omosessuali-quadro-comparativo.html>).

⁷ In particolare, l'adozione coparentale (adozione del figlio biologico del partner) è prevista dall'art. 9, comma 7 della legge (come modificata nel 2004) mentre l'adozione successiva, vale a dire l'adozione del figlio adottato dal partner è stata introdotta dal Tribunale costituzionale federale con sentenza del 19 febbraio 2013, 1BvL 1/11, 1BvR 3247/09.

La scelta di un trattamento differenziato tra coppie eterosessuali – che continuano a poter accedere in via esclusiva al matrimonio – e coppie omosessuali, cui è riservato l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, chiama immediatamente in causa la tenuta del principio di eguaglianza, con riferimento specifico all’esistenza di una giustificazione costituzionale del trattamento differenziato. Il problema, che ha affaticato la dottrina italiana almeno a partire dal 2010⁸, ha caratterizzato anche il dibattito tedesco, con alcuni importanti interventi del Tribunale costituzionale federale.

In Italia, come in Germania, il matrimonio è infatti oggetto di una speciale protezione costituzionale – una vera e propria garanzia di istituto – prevista dalla nostra Costituzione all’art. 29, e dall’art. 6 della Legge Fondamentale tedesca.

Deve essere tuttavia sottolineato che, fin dall’indomani dell’adozione della *LPartG*, il Tribunale costituzionale federale ha chiarito che la speciale protezione accordata al matrimonio dall’art. 6 GG non può essere assunta come giustificazione di trattamenti differenziati tra le parti di una unione civile ed i coniugi. Su queste basi, il legislatore e il Tribunale costituzionale hanno progressivamente esteso l’ambito delle tutele riconosciute ai partner di una unione civile, fino all’esito di una sostanziale equiparazione al matrimonio, con l’unica eccezione del ricorso all’adozione congiunta⁹.

Come si vede, pertanto, la presenza di una garanzia di istituto non pregiudica, di per sé, la sostanziale equiparazione del trattamento giuridico di coppie coniugate e coppie unite civilmente, mentre ancora si discute – con intensità decrescente in

⁸ Specie in relazione alle diverse letture della sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale, su cui si tornerà *infra*. Per un primo riferimento, cfr. v. R. Romboli, *La sentenza 138/2010 della Corte costituzionale e le sue interpretazioni*, in *Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti*, n. 3/2011; ma anche, da ultimo, A. Di Martino, *La doppia dimensione dei diritti fondamentali*, Relazione al Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, 32 ss. (<http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2016/06/1.-rel.-GdP-DiMartino-corr-1.pdf>).

⁹ Su questa giurisprudenza, v. F. Saitto. «Particolare tutela» del matrimonio, principio di uguaglianza e garanzia di istituto: le unioni civili davanti al Tribunale costituzionale federale tedesco, in *Ianus*, n. 4/2011, 109 ss. (<http://www3.unisi.it/ianus/numero%204/05.saitto.pdf>). Deve inoltre osservarsi che, analogamente a quanto recentemente statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19599/16 della Corte di cassazione (consultabile all’indirizzo www.articolo29.it/2016/le-vie-dellamore-sono-infinite-la-corte-di-cassazione-e-la-trascrizione-dellatto-di-nascita-straniero-con-due-genitori-dello-stesso-sesso/), con guida alla lettura di A. Schillaci), anche in Germania è possibile trascrivere gli atti di nascita formati all’estero, con l’indicazione di entrambi i genitori dello stesso sesso, come affermato dal Bundesgerichtshof con sentenza del 14 dicembre 2014 (consultabile, , con commento di R. De Felice, *Maternità surrogata e ordine pubblico internazionale: Germania e Italia* a confronto, all’indirizzo www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=47068&catid=120&Itemid=367&mese=02&anno=2015).

Germania¹⁰, con maggior fervore in Italia – sul rapporto tra garanzia di istituto del matrimonio ed estensione del matrimonio stesso alle coppie formate da persone dello stesso sesso. A contrapporsi sono una interpretazione dogmatica della garanzia di istituto – che ne fissa il contenuto a quello ricevuto dalla tradizione giuridica (nel nostro caso, la nozione di matrimonio “presupposta” dai costituenti, con l’aggancio al modello codicistico, precostituzionale) – e una sua possibile interpretazione aperta all’evoluzione sociale, sulla base di una funzionalizzazione della stessa garanzia di istituto non alla preservazione di un assetto cristallizzato di rapporti, ma alla promozione di spazi di libertà qualificati dall’esercizio dell’autodeterminazione personale secondo declinazioni di esperienza concreta sempre nuove. In altri termini, è la dimensione individuale che anima l’istituto a dover orientare l’interpretazione della garanzia costituzionale posta a suo vantaggio, e non viceversa¹¹.

Anche alla luce di tali considerazioni, non sembra sussistano – nell’ordinamento italiano – valide ragioni per escludere l’estensione del matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Come noto, non mancano interpretazioni di segno opposto, anche maturate sulla base di letture restrittive della giurisprudenza costituzionale in materia¹². Tuttavia, sembra particolarmente convincente la posizione di quanti escludono che dalla sentenza n. 138/2010 possa discendere un divieto di estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, rimarcando che essa non è una sentenza sui limiti della legislazione, ma una sentenza sui limiti dell’interpretazione della Costituzione da parte della Corte, che ha escluso di poter estendere in via interpretativa l’accesso al matrimonio alle coppie omosessuali¹³. Allo stesso tempo, è stata affermata la discrezionalità del legislatore sulla scelta dell’istituto atto a garantire il diritto fondamentale delle persone omosessuali «a vivere liberamente una

¹⁰ Come ricorda S. Patti, *Le unioni civili*, cit., par. 3, il passaggio al matrimonio egualitario è ormai ritenuto, in Germania, un piccolo passo.

¹¹ In questo senso, esplicitamente, S. Rodotà, *Diritto d’amore*, Roma-Bari, Laterza, 2015, pp. 112-113. In generale sul punto, cfr. P. Ridola, *Garanzie costituzionali e dimensioni dei diritti di libertà*, in *Id.*, *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Torino, Giappichelli, 1997, 1 ss., nonché, con specifico riguardo alle interpretazioni dell’art. 29 e per una comparazione con l’esperienza spagnola (alla luce, in particolare, della sentenza n. 196/12 del *Tribunal Constitucional*) e statunitense, A. Schillaci, *Costruire il futuro. Omosessualità e matrimonio*, in *Id.* (a cura di), *Omosessualità e Eguaglianza Diritti*, cit., 195 ss.

¹² Cfr. ad esempio, tra i molti, A. Ruggeri, “*Famiglie*” di omosessuali e famiglie di transessuali: quali prospettive dopo Corte cost. n. 138 del 2010?, in *Rivista dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti*, n. 4/2011 (www.rivistaaic.it/famiglie-di-omosessuali-e-famiglie-di-transessuali-quali-prospettive-dopo-corte-cost-n-138-del-2010.html).

¹³ Per questa opzione interpretativa, cfr. B. Pezzini, *Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sent. n. 138 del 2010 della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2010, 2715 ss., 2719; A. Schillaci, *Costruire il futuro...*, cit., nonché, da ultimo, S. Rodotà, *Diritto d’amore*, cit., 103 ss.

condizione di coppia», protetto dall'art. 2 Cost., proprio perché – anche alla luce della comparazione con altri ordinamenti – il riconoscimento della vita familiare può non avvenire “soltanto” nelle forme del matrimonio. D'altro canto, la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Oliari c. Italia*¹⁴, pur affermando l'esistenza di un margine di apprezzamento in capo agli Stati membri in ordine all'individuazione dell'istituto adeguato ad assicurare riconoscimento e tutela alla vita familiare omosessuale, non esclude il ricorso all'estensione del matrimonio e individua con chiarezza l'obbligo positivo dello Stato ad assicurare riconoscimento e protezione alla coppia¹⁵.

Semmai, ciò che appariva *ab origine* precluso al legislatore era un riconoscimento limitato al profilo dei diritti individuali dei partner. A ciò osta, per un verso, l'affermazione della Corte costituzionale secondo cui alle persone omosessuali spetta, come ricordato, il diritto fondamentale di «vivere una condizione di coppia, ottenendone il riconoscimento giuridico con in connessi diritti e doveri»; allo stesso modo, tale ipotesi sembra preclusa dai numerosi passaggi della sentenza *Oliari*, dai quali è possibile desumere che il riconoscimento delle unioni configura un autonomo bene della vita, in grado di conferire alle coppie omosessuali un «senso di legittimità» (par. 174)¹⁶.

3. – Le peculiarità dell'esperienza italiana: il comma 20 della legge n. 76/2016

La legge n. 76/2016 si ispira tuttavia, come evidente, alla scelta di differenziare il trattamento, giustificando tale decisione, come rivela il comma 1 della legge, sul diverso fondamento rappresentato dall'art. 2 Cost. Se, pertanto, il riferimento all'art. 2 della Costituzione sembra fondare la legittimità del trattamento differenziato tra unione civile e matrimonio – anche se in questo senso non è del tutto corretto richiamare il concetto di «specifica formazione sociale», pure usato dal legislatore, e

¹⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, 21 luglio 2015, *Oliari c. Italia*, ricc. nn. 8766/11 e 36030/11.

¹⁵ Su questa decisione, v. tra gli altri E. Savarese, *In margine al caso Oliari: ovvero di come il limbo italiano delle coppie omosessuali abbia violato gli obblighi positivi dell'art. 8 CEDU*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2015, 655 ss.; M.M. Winkler, *Il piombo e l'oro: riflessioni sul caso Oliari c. Italia*, in *Genius*, fasc. 2/2016 (uscita prevista: gennaio 2017, www.articolo29.it/genius/).

¹⁶ Per riprendere un'efficace espressione di Vittorio Lingiardi, «come non capire che senza riconoscimento sociale, senza cittadinanza morale, è molto più difficile che una rappresentazione si consolidi nella mente come legittima e convalidata»: vi è in altri termini un nesso tra presenza civile e benessere psico-fisico (*Citizen Gay*, Milano, Il Saggiatore, 2016, 172 ss., 176).

tuttavia privo di autonoma valenza euristica¹⁷ – in un discorso sui rapporti tra unione civile e matrimonio assume rilievo centrale il riferimento all’art. 3 Cost.

Vi è pertanto, analogamente a quanto mostrato dall’esperienza tedesca, una diversità di fondamento costituzionale; per altro verso, il trattamento differenziato non resta affidato alla discrezionalità del legislatore (o del giudice), ma deve rispettare quei canoni di ragionevolezza che giustificano – secondo Costituzione – ogni trattamento differenziato che la legge ponga in essere¹⁸. La ragionevolezza del trattamento differenziato resta peraltro circoscritta alla funzionalità di esso rispetto alla miglior attuazione di principi costituzionali egualmente rilevanti, tra cui, in primo luogo lo stesso art. 3, comma 2, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli alla piena uguaglianza (e, ciò che più rileva in questa sede, alla piena partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale)¹⁹.

L’area del trattamento differenziato appare pertanto particolarmente ristretta, se riguardata da questo punto di vista, e sono ben poche le specificità del matrimonio che non si prestano ad una estensione all’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, come ben dimostra lo stesso impianto della legge n. 76/2016.

D’altro canto, non si può dimenticare che il trattamento riservato alle coppie omosessuali ha risentito in maniera rilevante dell’*iter* dei lavori parlamentari relativi alla legge n. 76/2016, che ha visto un progressivo approfondimento delle differenze di disciplina rispetto al matrimonio.

¹⁷ Risolvendosi il ricorso a tale nozione, piuttosto, in una tautologia, e ben potendosi riferire a qualunque forma di famiglia, sia essa o meno fondata sul matrimonio; in questo senso, cfr. A. Schillaci, *Le parole, la politica, il diritto: cambia davvero qualcosa con l’approvazione dell’emendamento Fattorini?*, in *Articolo29.it* (www.articolo29.it/2015/le-parole-la-politica-il-diritto-cambia-davvero-qualcosa-con-l-approvazione-dellemendamento-fattorini/).

¹⁸ La distinzione tra «fondamento» e «trattamento» costituzionale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è stata sottolineata da S. Ceccanti nel corso dell’audizione dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul disegno di legge in materia di unioni civili, seduta del 9 marzo 2016 (www.camera.it/leg17/1079?idLegislatura=17&tipologia=indag&sottotipologia=c02_convivenze&anno=2016&mese=03&giorno=09&idCommissione=02&numero=0001&file=indice_stenografico#stenograficoCommissione.tit00020.int00020).

¹⁹ Come affermato suggestivamente da C. Pinelli, «per Costituzione, le differenze ontologicamente fondate non si giustificano in quanto tali, ma solo se per avventura coincidano con quelle costituzionalmente giustificabili» (C. Pinelli, *La ricerca della giusta distanza e la prospettiva del diritto interculturale*, in Id., *Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell’esperienza*, Napoli, Edizioni Scientifiche, 2012, 345 ss., 354. Non è evidentemente possibile richiamare, in questa sede, la sterminata letteratura sui rapporti tra eguaglianza e ragionevolezza, ma si v. almeno A. Cerri (a cura di), *La ragionevolezza nella ricerca scientifica ed il suo ruolo specifico nel sapere giuridico*, Roma, Aracne, 2007; G. Scaccia, *Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2000.

La legge n. 76/2016 porta infatti su di sé i segni di un *iter* parlamentare assai convulso²⁰, che è possibile identificare proprio nelle differenze di trattamento tra unione civile e matrimonio, e nel loro approfondimento in sede di redazione, al Senato, del maxiemendamento governativo sul quale è stata infine posta la questione di fiducia: si pensi all'espunzione del riferimento all'obbligo di fedeltà – originariamente ricompreso nell'art. 3 del ddl S. 2081 (oggi comma 10 della legge) – o al profilo della (pur limitata) tutela dell'omogenitorialità inizialmente prevista dal disegno di legge (con l'estensione alle coppie unite civilmente dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. b) della legge n. 184/1983) e poi stralciata in sede di redazione del maxiemendamento; o ancora alla mancata applicazione alle unioni civili della disciplina della separazione (pure inizialmente prevista), che configura una ipotesi di divorzio immediato; o, infine, alla riformulazione del comma 20 della legge.

Su tale ultima disposizione è necessario soffermarsi nel dettaglio: il comma 20 rappresenta infatti la principale chiave di lettura del rapporto tra unione civile e matrimonio, e dunque il principale strumento interpretativo per affrontare il tema della tenuta del principio di eguaglianza. Si tratta, peraltro, di un elemento tipico delle unioni civili di diritto italiano, non riscontrandosi una disposizione analoga nel modello tedesco.

Tale disposizione reca una clausola di equivalenza tra unioni civili e matrimonio, disponendo – in diretta attuazione dell'art. 3 Cost., e dunque con finalità antidiscriminatoria – che alle parti dell'unione civile si applichino, le disposizioni riferite al matrimonio o contenenti i termini «coniuge», «coniugi» o espressioni equivalenti, qualunque sia la loro fonte (leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi, contratti collettivi), con l'unica eccezione delle disposizioni del codice civile non richiamate dalla stessa legge n. 76/2016 e, soprattutto, della legge n. 184/1983 in materia di adozioni.

In altri termini, una legge che pure muove da un presupposto – almeno astrattamente – discriminatorio, reca al suo interno una clausola mirante a elidere per

²⁰ Sul quale v. L. Ciaurro, *DDL Unioni civili e criticità procedurali: 69 commi da raccontare*, in *Rassegna Parlamentare*, fasc. 1/2016, pp. 103 ss.; S. Rossi, *Tra politica e procedura. Il conflitto (inutile) sul ddl Cirinnà*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, fasc. 3/2016 (www.osservatorioaic.it/author/571); A. Schillaci, *Le unioni civili in Senato: diritto parlamentare e lotta per il riconoscimento*, in *Genius*, fasc. 2/2016 (uscita prevista: gennaio 2017, <http://www.articolo29.it/genius/>).

quanto possibile l'eventualità di un trattamento differenziato tra coppie coniugate e coppie unite civilmente.

Anche tale clausola, peraltro, ha risentito del passaggio parlamentare, almeno sotto due profili. Anzitutto, l'incipit della disposizione è stato integrato, con il tentativo di circoscrivere la funzione antidiscriminatoria della norma «al solo fine» di assicurare l'effettivo godimento dei diritti e il pieno adempimento dei doveri che derivano dall'unione civile. Inoltre, in relazione all'applicabilità del comma 20 alla disciplina delle adozioni, l'iniziale formulazione dell'art. 3, comma 4 del disegno di legge S. 2081 – che escludeva dalla regola di equivalenza unicamente il Titolo II della legge sulle adozioni (relativo all'adozione congiunta di minori esterni alla coppia) comportando indirettamente l'applicabilità alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozione internazionale (Titolo III) e delle disposizioni in materia di adozioni in casi particolari (Titolo IV) – è stata modificata nel senso di escludere dall'applicazione della clausola di equivalenza l'intera legge n. 184/1983. A tale riguardo, il terzo periodo del comma 20 dispone tuttavia che resta fermo quanto «previsto e consentito», in materia di adozione, dalle norme vigenti; attraverso tale formula, si è inteso escludere che dalla più rigida formulazione del comma 20 potesse derivare ostacolo all'estensione alle coppie omosessuali, in sede giudiziaria, (almeno) dell'istituto dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lett. d) della legge²¹.

L'ambito di applicazione del comma 20 è, peraltro, duplice, come ben rivela il tenore testuale della disposizione. Da un lato, infatti, essa menziona le disposizioni che «fanno riferimento» al matrimonio, imponendone l'applicazione alle parti dell'unione civile, indipendentemente dalla loro formulazione; d'altro canto, essa pone una clausola di equivalenza terminologica, in relazione alle disposizioni che contengano le parole «coniuge», «coniugi» o espressioni equivalenti. Tale specificazione comporta, come evidente, una notevole estensione della portata antidiscriminatoria del comma, perché – è superfluo notarlo – non tutte le

²¹ Sugli effetti del terzo periodo del comma 20, v. A. Schillaci, *Un buco nel cuore. L'adozione coparentale dopo il voto del Senato*, in *Articolo29.it* (www.articolo29.it/2016/un-buco-nel-cuore-ladozione-coparentale-dopo-il-voto-del-senato/). Come noto, con sentenza n. 12962 del 26 maggio 2016, la prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha infine affermato l'applicabilità – alla fattispecie di adozione del figlio del partner in coppia omogenitoriale – dell'art. 44, lett. d) della legge n. 184/1983 (che prevede che l'adozione in casi particolari possa essere disposta qualora vi sia «impossibilità di affidamento preadottivo»).

disposizioni che si riferiscono al matrimonio contengono i termini «coniuge», «coniugi» o espressioni equivalenti.

La rilevanza centrale del comma 20 nell'impianto della legge e nelle sue vicende applicative non ha tardato a mostrarsi, già nei primi mesi di vigenza della legge n. 76/2016.

Si può ricordare, anzitutto, la sentenza n. 174/2016 della Corte costituzionale, depositata il 14 luglio e relativa alla reversibilità della pensione a favore del coniuge superstite²². In tale decisione la Corte, al momento di affrontare il profilo della funzione solidaristica della reversibilità della pensione, afferma in un significativo *obiter dictum*, che «lo stesso fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e a modulare nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, permea l'istituto anche nelle sue applicazioni più recenti alle unioni civili, in forza della clausola generale dell'art. 1, comma 20, della legge» (Cons. dir., 3.2). Da tale decisione è pertanto desumibile, sia pure indirettamente, un riconoscimento della funzione antidiscriminatoria del comma 20 e del modo in cui tale disposizione opera, assicurando il continuo adeguamento dell'ordinamento giuridico al nuovo istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

In sede amministrativa, invece, il comma 20 è stato al centro di alcune controversie relative, ad esempio, alle forme della costituzione dell'unione civile. In particolare, sulla base di una supposta differenza tra «celebrazione» del matrimonio e «costituzione» dell'unione civile, alcune amministrazioni comunali hanno escluso l'applicabilità del comma 20 alle disposizioni del D.P.R. n. 396/2000 (c.d. ordinamento dello stato civile), che regolano le modalità di celebrazione dei matrimoni. Si pensi, in particolare, a disposizioni dalla particolare portata simbolica, come l'art. 1, comma 3, del citato Decreto, che prevede la possibilità per il Sindaco di delegare la celebrazione del matrimonio a cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione al Consiglio comunale; o ancora, all'art. 70, che impone all'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, in sede di celebrazione dei matrimoni. Nessun

²² In particolare, la sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevedeva una significativa riduzione del trattamento di reversibilità a favore del coniuge superstite, per il caso di matrimonio contratto con dante causa ultrasettantenne, in presenza di una differenza di età tra i coniugi superiore a vent'anni.

chiarimento sul punto è intervenuto con il c.d. Decreto “ponte”²³ e rimane pertanto aperta la questione dell’applicabilità del comma 20 in tali casi: la prassi applicativa nella grande maggioranza dei Comuni italiani ha mostrato, anche solo limitandosi alle immagini diffuse dagli organi di stampa, un orientamento prevalente nel senso dell’applicazione del comma 20 nei due casi richiamati.

Sempre in ambito amministrativo, merita di essere richiamata – come ulteriore esempio delle potenzialità del comma 20 – la Circolare del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2016²⁴, relativa all’estensione alle parti di una unione civile delle disposizioni riferite al matrimonio ai coniugi e contenute nel D. Lgs. n. 286/98 (c.d. Testo unico immigrazione). La circolare si incentra proprio sulla portata del comma 20 della legge, espressamente richiamato, e certifica l’esistenza, in capo allo straniero unito civilmente con il cittadino italiano, del diritto al permesso di soggiorno nonché, in generale, l’applicabilità ai partner civili delle disposizioni in materia di ricongiungimento familiare.

Infine, deve essere richiamata l’interrogazione parlamentare presentata alla Camera dei Deputati il 13 luglio 2016²⁵, con la quale si chiedeva al Ministero dell’Economia e delle Finanze se si potesse considerare estesa alle parti di una unione civile, in virtù del comma 20 della legge, la disposizione di cui all’art. 1, comma 76 della legge n. 208/15 (legge di stabilità per il 2016), recante agevolazione fiscale per le giovani coppie, in relazione all’acquisto dei mobili per arredare la casa familiare. La risposta (positiva) del Ministero merita di essere richiamata, peraltro, non solo e non tanto per il riferimento (peraltro ovvio) al comma 20, quanto per l’importante affermazione secondo cui l’estensione del *bonus* alle coppie unite civilmente deve essere fatto discendere dall’equiparazione – desumibile dal comma 20 della legge – «del vincolo derivante dall’unione civile a quello derivante dal matrimonio».

²³ Si tratta del D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144 (*Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge*), adottato ai sensi del comma 34 della legge n. 76/2016.

²⁴ Prot. n. 3511, consultabile all’indirizzo www.articolo29.it/2016/unioni-civili-ricongiungimento-familiare-la-circolare-del-ministero-dellinterno/.

²⁵ Si tratta dell’interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-09160, presentata dalle deputate Fregolent e altre, cui è stata data risposta scritta il 28 luglio 2016 in Commissione VI Finanze (Fonte: www.camera.it).

4. – *Segue*: la portata del comma 20 alla luce dell’attuazione della legge

Qualche ulteriore considerazione sui rapporti tra il comma 20 e l’impianto sistematico della legge n. 76/2016 deve infine essere svolta con riferimento alla fase di attuazione della legge, ed in particolare sugli elementi di analisi che possono essere ricavati dagli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 28 della legge, e pubblicati il 6 ottobre 2016²⁶. La delega poggia su tre criteri direttivi, consistenti nell’adeguamento alla nuova legge delle disposizioni in tema di ordinamento dello stato civile (lett. a), delle disposizioni di diritto internazionale privato, al fine di assicurare che il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero produca, nell’ordinamento italiano, gli effetti dell’unione civile (lett. b) nonché, infine all’adozione delle «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti» (lett. c).

Le soluzioni attuative poste in essere dalle bozze di decreti legislativi si collocano sullo stretto crinale che corre tra l’autonoma portata del comma 20 – quale disposizione di adeguamento permanente dell’ordinamento al nuovo istituto dell’unione civile – e la necessità di assicurare, al di là della risoluzione dei conflitti in via interpretativa, un riordino sistematico degli ambiti normativi interessati dal nuovo istituto, al fine di garantire la razionalità dell’ordinamento nonché, in ultima analisi, la stessa certezza del diritto e delle tutele. Le indicazioni che provengono dagli schemi in esame – ed in particolare dal primo e dal terzo decreto attuativo (adottati rispettivamente ai sensi della lett. a) e c) della delega, e della sola lett. c) – non sono del tutto univoche, pur lasciando propendere, almeno in linea generale, per un’interpretazione ampia della portata della clausola antidiscriminatoria e, di conseguenza, per un certo *self-restraint* da parte del Governo, peraltro maggiore nel caso del secondo e del terzo decreto attuativo.

Sullo sfondo, evidentemente, sta la questione della corretta qualificazione del comma 20 e della sua portata: ci si è chiesti, infatti, se tale disposizione sia

²⁶ Consultabili all’indirizzo: www.articolo29.it/2016/ecco-gli-schemi-dei-decreti-attuativi/.

riconducibile ad una norma di produzione giuridica o se essa debba essere considerata una norma sull'interpretazione e sull'applicazione di altre norme²⁷.

I decreti legislativi attuativi sembrerebbero confermare, peraltro, che il comma 20 sia disposizione operante esclusivamente sul piano dell'interpretazione e dell'applicazione; se essa avesse infatti operato sul piano della produzione, non sarebbe stato necessario intervenire in produzione di norme di adeguamento, dovendo automaticamente applicarsi alle unioni civili tutto quanto già previsto per il matrimonio. D'altro canto, come subito vedremo, l'intervento del Governo si è limitato agli interventi essenziali per fugare ogni dubbio sulla concreta applicabilità di norme previste per il matrimonio alle unioni civili o, come nel caso del decreto in materia internazionalprivatistica, ha provveduto a dettare *ex novo* un regime di norme di conflitto e criteri di collegamento.

Particolari problemi crea, a ben vedere, il decreto in materia di stato civile, che è intervenuto con puntuali novelle al D.P.R. n. 396/2000, per un verso estendendo esplicitamente alla costituzione dell'unione civile una serie di norme relative alla celebrazione del matrimonio e, per altro verso, disciplinando *ex novo* il procedimento di costituzione, istituendo peraltro un registro separato delle unioni civili.

Sembra, in altri termini, che il Governo abbia acceduto a quelle posizioni – non condivisibili, ad avviso di chi scrive – secondo cui “celebrazione” e “costituzione” rinvierebbero a due concetti diversi, connotati da un diverso livello di solennità e ritualità: sul punto, è infatti possibile osservare che a) la costituzione dell'unione civile condivide con la celebrazione del matrimonio le esigenze di pubblicità e solennità che discendono dagli effetti di entrambi gli istituti sullo stato civile di chi li contrae (si tratta infatti degli unici due istituti che, nel nostro ordinamento, comportano la perdita della libertà di stato); b) la disciplina (separata) della costituzione dell'unione civile proposta dal Governo è del tutto ricalcata su quella del matrimonio, se si eccettua il profilo della registrazione del matrimonio celebrato dal ministro del culto. Il Governo, dunque, non ha fatto altro che esplicitare, in casi (ritenuti) dubbi, la portata del comma 20: sul piano formale, inserendo riferimenti espliciti alla costituzione dell'unione civile

²⁷ Per la prima soluzione (ragionando per analogia a quanto accade in relazione all'art. 1324 c.c.), cfr. ad esempio V. Miri, *Funzione antidiscriminatoria e armonizzazione dell'ordinamento: la clausola di equivalenza del comma 20 e la delega al Governo*, relazione al Convegno annuale della Rivista Genius “Le unioni civili tra persone dello stesso sesso: contenuti, problemi, prospettive”, svoltosi a Roma, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università “Sapienza” il 17 giugno 2016 (audio su: www.radioradicale.it/scheda/478597?i=3573907)

all'interno di singole disposizioni dettate con riferimento al matrimonio; sul piano sostanziale, assicurando – con una disciplina *ad hoc*, la piena equiparazione dei due procedimenti di celebrazione del matrimonio e costituzione dell'unione civile.

Si pensi, infine, al problema del rapporto tra il comma 20 e la lett. c) del comma 28 della legge n. 76. Ad oggi, è possibile affermare che il Governo abbia dato una interpretazione restrittiva al suddetto criterio di delega, indirettamente confermando la portata del comma 20 della legge quale clausola antidiscriminatoria con effetti generali. Infatti, l'unico decreto adottato sulla base della lett. c) attiene alle necessarie modifiche e integrazioni alla disciplina penalistica, per i casi in cui la condizione di coniugato (e, dunque, di unito civilmente) rilevi ai fini della legge penale (ad esempio, in materia di elementi o circostanze del reato), o nel caso in cui disposizioni penalistiche facciano comunque riferimento al matrimonio. Tale interpretazione restrittiva discende, peraltro, dal fatto che la materia penale è governata dai principi di stretta legalità e tassatività, cui mal si sarebbe attagliata l'estensione in via interpretativa imposta dal comma 20, che avrebbe potuto configurare (ad esempio con riferimento alle circostanze aggravanti, o ai reati propri del coniuge) una ipotesi di interpretazione analogica *in malam partem*²⁸. Allo stesso tempo, è interessante notare che la scelta del legislatore delegato non è stata quella di intervenire puntualmente a modificare ed integrare singole disposizioni del codice penale, bensì con una novella volta ad introdurre un art. 574 *ter* che, nella sostanza, “traduce” in termini penalistici – dunque nel rispetto dei principi di legalità e tassatività – il principio espresso dal comma 20, vale a dire l'equiparazione dei partner civili ai coniugi, anche agli effetti della legge penale²⁹.

5. – Rilievi conclusivi

L'esame della legge n. 76/2016, alla luce della comparazione con l'esperienza tedesca, mostra dunque che – analogamente a quanto è avvenuto negli ordinamenti che hanno scelto di collocarsi ad un livello intermedio nell'adozione di forme di

²⁸ Sul punto, v. ad esempio G. L. Gatta, *Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici della legge Cirinnà*, in *Penale contemporaneo* (www.penalecontemporaneo.it/d/4724)

²⁹ Questo il testo del nuovo art. 574 *ter* c.p.: «1. Agli effetti della legge penale, il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di una unione civile tra persone dello stesso sesso. 2. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso».

riconoscimento della vita familiare omosessuale – la tenuta del principio di eguaglianza, pur pregiudicata dalla scelta del trattamento differenziato, è assicurata da processi di progressivo avvicinamento tra l’istituto dell’unione civile e quello matrimoniale.

Se, come si è visto, in Germania tale processo è stato affidato al legislatore e, in larga parte, al Tribunale costituzionale federale, la legge n. 76/2016 presenta già in partenza un elevato livello di omogeneità rispetto alla disciplina matrimoniale, come dimostrano le singole disposizioni e, soprattutto, il comma 20, che assicura in permanenza l’allineamento del regime dell’unione civile a quello del matrimonio. Tale scelta non si spiega soltanto per ragioni politiche – ad esempio, con riguardo al tempo dell’approvazione della legge italiana che, ultima tra quelle dei paesi dell’Europa occidentale, ha potuto fare premio sulle esperienze maturate in altri ordinamenti, ed in particolare in quelli caratterizzati da scelte affini (Germania, Austria, Svizzera, ma anche Regno Unito fino al 2013) – ma ha ben precise radici giuridiche.

Si pensi, anzitutto, al monito contenuto nella sentenza n. 138/2010, laddove la Corte costituzionale avvertì che, in assenza di un intervento legislativo, essa stessa avrebbe provveduto ad assicurare l’intervento a tutela di specifiche situazioni, dal momento che «in relazione ad ipotesi particolari, [può riscontrarsi] la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale» (Cons. dir., 8). D’altro canto, la sentenza n. 8097/2015 della prima sezione civile della Corte di Cassazione – nell’affrontare il problema del mantenimento del vincolo matrimoniale a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi (a seguito della sentenza n. 170/2014 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dello scioglimento automatico del vincolo) – aveva fatto discendere il mantenimento del vincolo matrimoniale, nella persistente assenza di una legge che altrimenti riconoscesse la vita familiare omosessuale, dall’efficacia imperativa del principio, dedotto dal dispositivo additivo (di principio) della stessa sent. n. 170/2014, «della necessità immediata e senza soluzione di continuità [per la coppia omosessuale] di uno statuto sostanzialmente equiparabile, sul piano dei diritti e doveri di assistenza economico patrimoniale e morale reciproci,

a quello derivante dal vincolo matrimoniale per le coppie già coniugate» (così le motivazioni della decisione)³⁰.

Più in generale, la parità di trattamento tra coppie eterosessuali coniugate e coppie omosessuali unite civilmente discende non soltanto dall'imperativo costituzionale di eguaglianza – nella sua dimensione di “pari dignità sociale” e, dunque, secondo una interpretazione “forte” del rapporto tra art. 2 e art. 3³¹ – ma anche dalla costante giurisprudenza delle Corti europee, che ha escluso ormai da tempo la rilevanza dell'orientamento sessuale della coppia dal novero delle ragioni che possano giustificare un trattamento differenziato³².

Accanto alle pur rilevanti disparità di trattamento – su tutte, quella attinente ai rapporti verticali tra i partner civili e i figli nati, accolti e cresciuti nella comunità familiare cui essi abbiano dato vita – resta, nella sostanza, la differenza nel *nomen*, e dunque il dato (non solo formale) di un regime differenziato, e come tale astrattamente discriminatorio. D'altro canto, proprio la sostanziale omogeneità di trattamento – rafforzata dal comma 20 della legge, permanente e sistematica cerniera di collegamento tra l'istituto dell'unione civile e quello matrimoniale – rivela che le uniche ragioni di differenziazione risiedono nella conservazione di assetti sociali e culturali esistenti (il paradigma eterosessuale del matrimonio) e, soprattutto, in una persistente discriminazione sulla base esclusiva dell'orientamento sessuale della coppia.

Ragioni fragili, e suscettibili di entrare in crisi profonda – come dimostra l'esperienza tedesca, ed il moltiplicarsi, in quella sede, di appelli a favore dell'introduzione del matrimonio egualitario³³ – proprio alla luce del progressivo

³⁰ Su questa decisione, v. il Focus pubblicato su *Genius*, fasc. 2/2015, con contributi di Pezzini, Veronesi, Dolso, Parodi, Romboli, Ruggeri (www.articolo29.it/wp-content/uploads/2015/07/genius-2015-01.pdf), nonché I. Rivera, *Il c.d. divorzio imposto tra illegittimità costituzionale e seguito processuale (osservazioni a margine delle sentenze n. 170/2014 della Corte Costituzionale e n. 8097/2015 della Corte di Cassazione)*, in *Consulta Online*, 2015 (<http://www.giurcost.org/studi/index.html>).

³¹ Per questa impostazione, v. soprattutto P. Ridola, *Garanzie costituzionali*, cit., specie 14 ss.

³² Si è già accennato alle implicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, con particolare riguardo al caso *Oliari c. Italia* (cfr. *supra*, note 14 e 15). V. comunque, in generale, M. C. Vitucci, *La protezione internazionale dell'orientamento sessuale*, Napoli, Jovene, 2012. Sulla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, v. ad esempio D. Sardo, *Percorsi della differenza. L'orientamento sessuale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in A. Schillaci (a cura di), *Omosessualità Eguaglianza Diritti*, cit., 131 ss.

³³ Come affermato efficacemente, in relazione all'esperienza tedesca, da S. Patti, *Le unioni civili*, cit., par. 3, «il diverso nomen dell'istituto non può infatti nascondere la realtà di una disciplina ormai sostanzialmente uguale perfino nella terminologia adoperata, rispettivamente nel codice civile per il matrimonio e nella legge del 2005 per le unioni registrate». Si ricordi, sempre in relazione all'esperienza tedesca, la presa di posizione del *Bundesrat*, nella seduta del 12 giugno 2015, nel senso di impegnare il Governo federale a porre fine alla discriminazione

consolidamento sociale e culturale dell'istituto dell'unione civile, che potrà essere veicolo di dinamiche sempre più profonde di riconoscimento, fino a squarciare definitivamente il velo sulla pari dignità sociale della vita familiare omosessuale.

matrimoniale, estendendo l'accesso al matrimonio alle coppie omosessuali
([www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2015/0201-0300/274-15\(B\).pdf?__blob=publicationFile&v=1](http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2015/0201-0300/274-15(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1)).